



## COMUNE DI EMPOLI

### DISCIPLINARE TECNICO PER LE OCCUPAZIONI DEL SUOLO PUBBLICO PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

#### Art. 1 - Campo di applicazione

1. Il presente disciplinare definisce, dal punto di vista tecnico e pratico, le condizioni per il rilascio delle concessioni e/o autorizzazioni per l'occupazione del suolo pubblico effettuate da parte degli esercizi pubblici e delle attività con somministrazione di alimenti e bevande, individuando le tipologie di arredo degli spazi con l'obiettivo di rendere omogenee le strutture e di armonizzarle con gli arredi urbani presenti.
2. Ai sensi del 1° comma, l'insieme degli oggetti e delle attrezzature utilizzate per lo svolgimento delle attività è considerato parte integrante degli elementi che concorrono a definire l'immagine della città: le caratteristiche dovranno pertanto dipendere dal contesto urbano e dalle specificità architettoniche ed ambientali della zona in cui tali elementi andranno ad inserirsi.
3. Il presente disciplinare ha valore prescrittivo su tutto il territorio comunale, con le diversificazioni previste al successivo art. 4 per il l'Area Pedonale e le altre zone.

#### Art. 2 - Ammissibilità dell'occupazione di suolo pubblico

1. L'occupazione di suolo pubblico per la somministrazione di alimenti e bevande da parte degli esercizi commerciali o artigianali, di seguito chiamati "esercizi", viene consentita secondo quanto riportato all'art. 5 e successivi del Regolamento Comunale per l'applicazione del canone occupazione spazi ed aree pubbliche approvato con Delibera di Consiglio Comunale del 30/07/2015 n. 65;
2. L'occupazione di suolo pubblico è consentita a condizione che:
  - a. siano rispettati l'art. 20 commi 1 e 3 del Nuovo Codice della Strada e l'art. 175 del Regolamento di attuazione;
  - b. l'occupazione non sia in contrasto con la tutela di edifici di interesse storico artistico;
  - c. l'occupazione sia fisicamente compatibile con le esigenze del transito pedonale nel rispetto del vigente Codice della Strada. In particolare:
    - I. nelle strade con circolazione veicolare dovrà essere garantito, tra l'edificio sede dell'esercizio pubblico e l'area interessata dall'occupazione di suolo pubblico, uno spazio libero di larghezza non inferiore a m. 1.20, atto a consentire il transito pedonale. Qualora il marciapiede presenti una larghezza inferiore, lo spazio libero a disposizione per il transito pedonale dovrà essere concordata con l'UTC Servizio Mobilità;
    - II. in aree pedonali, dove il transito pedonale è garantito sull'intera sede stradale, dovrà essere comunque garantito, tra l'edificio sede dell'esercizio pubblico e l'area interessata dall'occupazione di suolo pubblico, uno spazio libero di larghezza non

inferiore a m. 1.20, atto a consentire il transito pedonale in modo da salvaguardare le facciate lungo le strade del centro storico.

- d. l'occupazione sia compatibile con le esigenze del transito veicolare nel rispetto del vigente Codice della Strada e sia tale da mantenere inalterate le condizioni di viabilità presenti sulla strada oggetto di occupazione. In particolare:
  - I. nelle aree pedonali l'occupazione potrà essere autorizzata e realizzata solo nella semicarreggiata dove è consentita la sosta, salvaguardando la corsia riservata al transito dei veicoli;
  - II. nelle altre strade l'occupazione dovrà avere dimensioni tali da garantire corsie di marcia di larghezza minima ammessa dal Codice della Strada e comunque la larghezza massima della occupazione sarà valutata dall'ufficio competente in funzione delle caratteristiche della specifica strada con l'obiettivo di salvaguardare la sicurezza della circolazione stradale.

### 3. Vecchia formulazione:

Qualora si presenti il caso di esercizi con sede contrapposta, aventi entrambi i requisiti per richiedere l'occupazione del suolo pubblico, la domanda, o le relative domande, dovrà essere corredata da dichiarazione o accordo, sottoscritto da ambo le parti interessate, avente per oggetto la rinuncia all'occupazione ovvero l'accordo sui periodi alternativi ovvero sulla realizzazione di una unica occupazione. In tali casi, dovranno essere verificate le specifiche condizioni previste dal presente disciplinare.

### Nuova formulazione:

Qualora si presenti il caso di esercizi con sede contrapposta, aventi entrambi i requisiti per richiedere l'occupazione del suolo pubblico, la domanda, o le relative domande, dovranno essere corredate da dichiarazione o accordo, sottoscritto da ambo le parti interessate, avente per oggetto l'accordo sui periodi alternativi ovvero sulla realizzazione di una unica occupazione. In tali casi, dovranno essere verificate le specifiche condizioni previste dal presente disciplinare. Qualora non sia raggiunto un accordo tra gli esercizi contrapposti sarà la Giunta comunale ad esprimersi con apposita Delibera, valutando quale tra i progetti presentati dimostri maggiore valore dal punto di vista qualitativo e quantitativo per la crescita e la valorizzazione del tessuto produttivo e commerciale comunale, sia in termini di durata che del tipo della struttura proposta.

- 4. L'occupazione deve essere effettuata, di norma, davanti all'esercizio e avere una lunghezza massima non eccedente il fronte dell'esercizio corrispondente alla proiezione del vano interno. In casi particolari è ammessa, purché espressamente autorizzata e qualora non esista la possibilità di rispettare tale requisito, una collocazione anche leggermente superiore o traslata rispetto all'esercizio stesso. L'occupazione dovrà essere, comunque, concordata con i proprietari degli esercizi interessati dall'occupazione stessa.
- 5. Qualora l'occupazione, per motivi di viabilità, sia possibile esclusivamente sul lato opposto al quello in cui si trova l'esercizio richiedente, deve essere concordata con i proprietari degli esercizi davanti ai quali l'occupazione dovrà essere effettuata.
- 6. In presenza di elementi di arredo urbano:
  - i. semi carreggiata con arredo - tra l'edificio sede dell'esercizio pubblico e l'area interessata dall'occupazione di suolo pubblico dovrà essere garantito uno spazio libero, per il transito pedonale, di una larghezza non inferiore a m. 1,20. In presenza di marciapiede, quando questo abbia una larghezza inferiore, lo spazio libero a disposizione per il transito pedonale dovrà essere prescritto in collaborazione tra Il Comando Territoriale di Empoli della Polizia Municipale dell'Unione dei Comuni Circondario Empolese Valdelsa e il Servizio Progettazione OO.PP. Infrastrutture e Mobilità.
  - ii. semi carreggiata senza arredo - dovrà essere garantita una corsia di larghezza non inferiore a m. 3.00 per il transito dei mezzi di soccorso e l'occupazione del suolo pubblico, per l'esercizio con sede su questo lato della strada, potrà essere concessa, e realizzata, sul lato opposto

7. Con particolare riferimento a P.za Farinata degli Uberti, è assolutamente vietata ogni occupazione dell'area sottostante i portici, fatte salve le fioriere poste in aderenza all'esercizio o alle colonne.

### Art. 3 - Procedura di richiesta di occupazione suolo pubblico

1. La domanda di autorizzazione all'occupazione temporanea di suolo pubblico per le strutture di somministrazione di alimenti e bevande, in bollo nella misura vigente al momento dell'istanza, deve essere presentata all'Ufficio Suap esclusivamente con le modalità telematiche di cui al DPR 160/2010 almeno 60 giorni prima dell'inizio del periodo di occupazione richiesto.
2. La domanda deve essere corredata da specifico progetto composto dalla seguente documentazione:
  - a. planimetria e prospetto dello stato attuale, sovrapposto e di progetto in scala 1:100 dell'area interessata dall'occupazione, specificando le dimensioni della viabilità esistente veicolare e pedonale e del fronte dell'edificio sede dell'esercizio;
  - b. documentazione fotografica dell'area di intervento allo stato attuale;
  - c. relazione tecnica descrittiva delle modalità esecutive dell'intervento, dei materiali, delle coloriture e finiture estetiche ed eventuale documentazione fotografica o depliant illustrativo;
  - d. Qualora si ricada nella situazione descritta all'art. 2 punto 3, dovrà essere allegato l'accordo tra gli esercizi interessati;

Qualora si tratti di domanda di rinnovo senza modifiche rispetto al periodo precedentemente autorizzato, l'istanza deve contenere la dichiarazione che non vengono apportate variazioni alla precedente autorizzazione sia in merito alla superficie utilizzata, sia al posizionamento della stessa sia agli arredi impiegati.

3. Il procedimento autorizzativo si svolge con le modalità di cui all'art. 7 del DPR 160/2010 e pertanto l'Ufficio Suap trasmette, entro 5 giorni da quando è pervenuta la richiesta, con modalità telematica la richiesta di parere al Comando di Polizia Municipale (in ordine alle problematiche di viabilità) e al Servizio Progettazione OO.PP. Infrastrutture e Mobilità (in ordine al rispetto della rispondenza tecnico-estetica degli arredi e della struttura a quanto indicato nel presente disciplinare) effettuando contestualmente la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo all'interessato ai sensi della L. 241/90. Eventuali integrazioni devono essere richieste entro 30 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
4. Il Comando di Polizia Municipale e il Servizio Progettazione Infrastrutture e Mobilità rimettono, con modalità telematica, parere al Suap che rilascerà il provvedimento di autorizzazione, soggetto all'imposta di bollo nella misura vigente al momento del rilascio. L'atto autorizzativo conterrà la durata dell'occupazione, la misura dello spazio concesso e le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione.

In caso di parere negativo motivato da parte degli uffici competenti il Suap effettua la comunicazione ai sensi dell'art. 10/bis della L. 240/90 invitando l'interessato a presentare entro 20 giorni, memorie, scritti o documenti o, in alternativa, richiesta di convocazione della conferenza di servizi. Decorso 20 giorni senza che l'interessato abbia fatto pervenire alcuna risposta la comunicazione ai sensi dell'art. 10/bis acquisisce il valore di provvedimento negativo definitivo. In tal caso l'interessato potrà ricorrere contro l'atto a contenuto negativo ovvero presentare una nuova istanza. Qualora nei 20 giorni vengano presentate memorie, scritti o altra documentazione il Suap le inoltra al Comando di Polizia Municipale e al Servizio Progettazione Infrastrutture e Mobilità per l'acquisizione dei pareri di competenza; in questo caso i termini del procedimento vengono azzerati, cioè riprendono a decorrere nuovamente ed a seguito dei pareri pervenuti lo Sportello adotterà il relativo atto conclusivo del procedimento (atto finale positivo ovvero comunicazione dell'esito negativo del procedimento).
5. Decorso il termine di 60 giorni dalla richiesta, l'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico si intende tacitamente negata.

6. È facoltà dell'Amministrazione Comunale imporre la rimozione dell'occupazione, quando ciò sia necessario e giustificato dalle circostanze, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione stessa, in particolare per lo svolgimento di manifestazioni o altro senza che la proprietà o la gestione dell'attività interessata possa opporsi o pretendere qualsivoglia forma di risarcimento.

#### Art. 4 – tipologie di occupazione

### AREA PEDONALE (vedi allegato A)

#### 1 Occupazione mediante Ombrelloni / sedie / fioriere

Questa tipologia di occupazione può essere realizzata con i seguenti elementi:

- i. Delimitazione laterale - qualora si intenda delimitare lo spazio occupato, gli elementi consentiti dovranno essere costituiti preferibilmente da:
  - fioriere realizzate in lamiera di acciaio o altro materiale verniciate in colore nero/grigio antracite, con altezza massima cm 100 (dimensioni e forme varie) purché rientranti all'interno dell'occupazione. Le essenze contenute nelle fioriere dovranno essere mantenute sempre in buono stato vegetativo;
  - balaustre realizzate in piatto e/o tubolare di acciaio verniciate nella colorazione nero/grigio antracite, con altezza massima cm. 100 (dimensioni e forme varie, **da valutare in sede di parere**) e comunque realizzate nel rispetto dei requisiti di sicurezza.

**Richieste di utilizzo di elementi di delimitazione laterale diversi saranno valutate in sede di parere.**

- b. copertura
  - i. ombrelloni quadrati (max. cm. 200x200) o rettangolari (max. cm. 200 x 250/300), colorazione bianco panna, avorio, beige molto chiaro o simili (non sono previste altre colorazioni), privi di qualsivoglia pubblicità, ad eccezione per piccolo logo dell'attività, e privi di frangiture perimetrali.
- c. Accessori - gli elementi consentiti dovranno essere costituiti preferibilmente da:
  - i. tavolini di forma quadrata, max. cm. 100x100, in metallo verniciato color nero/grigio antracite
  - ii. tavolini di forma rotonda, max. diametro cm. 100, in metallo verniciato color nero/grigio antracite
  - iii. sedute, in metallo verniciato color nero/grigio antracite;

**Richieste di utilizzo di accessori diversi saranno valutati in sede di parere.**

- d. altre dotazioni
  - i. **impianto di illuminazione.** L'installazione dovrà essere effettuata da tecnici specializzati che dovranno rilasciare idonea certificazione dell'impianto. I cavi di alimentazione non potranno essere disposti a terra, ma ad una altezza tale da rispettare la normativa vigente. I corpi illuminanti dovranno rispondere ai requisiti della normativa vigente, dovranno essere di tipo "stagno" da esterno e adeguatamente cablati. E' vietato l'uso di lampade a tubo fluorescente di qualsiasi tipo. Sono vietati Gruppi Elettrogeni di alimentazione.
  - ii. **dispositivi mobili per il riscaldamento.** I dispositivi dovranno essere provvisti di idonea certificazione.

#### 2 Occupazione mediante gazebo

Questa tipologia di occupazione può essere realizzata con i seguenti elementi:

- a. Pavimentazione con pedane (obbligatoria). Le pedane:

- I – dovranno essere realizzate mediante tipologia galleggiante costituita da pedane componibili in legno o altro materiale per la delimitazione dell'intero spazio assegnato;
  - II - dovranno garantire uno smontaggio rapido in caso di emergenza e garantire il normale deflusso delle acque meteoriche nella parte sottostante il piano di calpestio;
  - III - non dovranno essere in alcun modo ancorate alla pavimentazione sottostante e non dovranno arrecarvi danni;
  - IV - dovranno risultare ad una quota pari a quella del marciapiede al cui margine, eventualmente, si attestano;
  - V – non dovranno essere di dimensione superiore allo spazio concesso e contenere gli arredi in dotazione. La pavimentazione dovrà avere una altezza non superiore a cm. 15 rispetto alla quota della pavimentazione stradale e contenere una rampa di accesso per le persone diversamente abili non deambulanti;
  - VI – qualora l'occupazione ricada in corrispondenza di una griglia, una caditoia, un pozzetto, dovrà comunque essere garantita la piena accessibilità;
  - VII – dovranno essere posizionate in modo da non creare ostacoli alla viabilità veicolare e pedonale;
- b. Elementi di delimitazione perimetrale (obbligatori). Dovranno essere realizzati con struttura metallica (montanti e lamiera) di colore nero/grigio antracite appoggiati senza alcun ancoraggio a terra, capaci di garantire la stabilità in ogni condizione climatica, dotata di pannelli in vetro temperato o plexiglass/polycarbonato trasparenti, di altezza massima da terra di cm. 170. La pannellatura potrà essere completamente trasparente o avere la parte inferiore della struttura fino ad un massimo di cm. 100 schermata con lamiera metallica; in ogni caso l'interno della struttura dovrà essere visibile dall'esterno. Qualsiasi componente in vetro o polycarbonato dovrà essere realizzato di adeguato spessore rispondente alle norme antinfortunistiche vigenti.
- c. Copertura (obbligatoria): sono previste coperture utili a proteggere lo spazio esterno dal sole e dalla pioggia.  
 Nel caso di struttura autoportante con funzione di sostegno alla copertura, essa dovrà essere realizzata in metallo preferibilmente nella colorazione nero/grigio antracite. Detta struttura dovrà armonizzarsi esteticamente con la tamponatura perimetrale e garantire sufficiente stabilità a tutta la copertura. La parte inferiore dell'architrave della struttura avrà un'altezza minima di cm 210 dal piano di calpestio (es. pedana) e comunque non potrà superare un'altezza pari a cm 230. La struttura dovrà avere minimo 4 elementi portanti.  
 In sostituzione della struttura autoportante è possibile utilizzare ombrelloni di forma rettangolare o quadrata con struttura e bracci in legno e/o metallo. Detti ombrelloni dovranno essere posizionati in modo tale da garantire una sufficiente stabilità. La loro ampiezza dovrà rientrare all'interno della superficie autorizzata. Nel caso di presenza di più ombrelloni dovranno essere tutti della stessa tipologia e colore. Il telo di copertura dovrà essere in tessuto impermeabile. Sono previsti i seguenti colori: bianco panna, avorio, beige molto chiaro o simili (non sono previste altre colorazioni).
- d. altre dotazioni
- i - **impianto di illuminazione**. L'installazione dovrà essere effettuata da tecnici specializzati che dovranno rilasciare idonea certificazione dell'impianto. I cavi di alimentazione non potranno essere disposti a terra, ma ad una altezza tale da rispettare la normativa vigente. I corpi illuminanti dovranno rispondere ai requisiti della normativa vigente, dovranno essere di tipo "stagno" da esterno e adeguatamente cablati. E' vietato l'uso di lampade a tubo fluorescente di qualsiasi tipo. Sono vietati Gruppi Elettrogeni di alimentazione.
  - ii - **dispositivi mobili per il riscaldamento**. I dispositivi dovranno essere provvisti di idonea certificazione.

## FUORI AREA PEDONALE:

### 1 Occupazione mediante Ombrelloni / sedie / fioriere

Valgono le indicazioni per la medesima tipologia di occupazione prevista per l'Area Pedonale di cui al punto 1, con facoltà di proporre soluzioni diverse che **saranno valutate in sede di parere**.

### 2 Occupazione mediante gazebo

Questa tipologia di occupazione può essere realizzata con i seguenti elementi:

e. Pavimentazione con pedane (obbligatoria). Le pedane:

- I – dovranno essere realizzate mediante tipologia galleggiante costituita da pedane componibili in legno o altro materiale per la delimitazione dell'intero spazio assegnato;
- II - dovranno garantire uno smontaggio rapido in caso di emergenza e garantire il normale deflusso delle acque meteoriche nella parte sottostante il piano di calpestio;
- III - non dovranno essere in alcun modo ancorata alla pavimentazione sottostante e non dovrà arrecare danni alla superficie.
- IV - dovranno risultare ad una quota altimetrica pari a quella del marciapiede al cui margine, eventualmente, si attesta;
- V – non dovrà essere di dimensione superiore allo spazio concesso e contenere gli arredi in dotazione. La pavimentazione dovrà avere una altezza non superiore a cm 15 e contenere una rampa di accesso per le persone diversamente abili non deambulanti;
- VI – qualora l'occupazione ricada in corrispondenza di una griglia, una caditoia, un pozzetto, dovrà comunque essere garantita la piena accessibilità;
- VII – essere posizionata in modo da non creare ostacoli alla viabilità veicolare e pedonale;

f. Elementi di delimitazione perimetrale (obbligatoria). Dovranno essere realizzati con struttura metallica (montanti e lamiera) di colore nero/grigio antracite appoggiata senza alcun ancoraggio a terra capace di garantire la stabilità in ogni condizione climatica, dotata di pannelli in vetro temperato o plexiglass/polycarbonato trasparenti, di altezza massima da terra di cm. 170. La pannellatura potrà essere completamente trasparente o avere la parte inferiore della struttura fino ad un massimo di cm. 100 schermata con lamiera metallica; in ogni caso l'interno della struttura dovrà essere visibile dall'esterno. Qualsiasi componente in vetro o polycarbonato dovrà essere realizzato di adeguato spessore rispondente alle norme antinfortunistiche vigenti. In alternativa, per la parte inferiore della struttura potranno essere utilizzate anche pannellature realizzate in legno verniciato o legno tecnico fino ad una altezza massima di cm 100; per la parte superiore potranno essere utilizzate oltre al vetro temperato, plexiglass/polycarbonato, anche eventuali grigliati (**da valutare in sede di parere**).

g. Copertura (obbligatoria): sono previste coperture attrezzate utili a proteggere lo spazio esterno dal sole e dalla pioggia.

Nel caso di struttura autoportante con funzione di sostegno alla copertura, essa dovrà essere realizzata in metallo preferibilmente nella colorazione nero/grigio antracite. Detta struttura dovrà armonizzarsi esteticamente con la tamponatura perimetrale e garantire sufficiente stabilità a tutta la copertura. La parte inferiore dell'architrave della struttura avrà un'altezza minima di cm 210 dal piano di calpestio (es pedana) e comunque non potrà superare un'altezza pari a cm 230. La struttura dovrà avere minimo 4 elementi portanti.

In sostituzione della struttura autoportante è possibile utilizzare ombrelloni di forma rettangolare o quadrata con struttura e bracci in legno e/o metallo. Detti ombrelloni dovranno essere posizionati in modo tale da garantire una sufficiente stabilità. La loro ampiezza dovrà rientrare all'interno della superficie autorizzata. Nel caso di presenza di più ombrelloni dovranno essere tutti della stessa tipologia e colore. Il telo di copertura dovrà essere in tessuto impermeabile. Sono previsti i seguenti colori: bianco panna, avorio, beige molto chiaro o similari.

**Eventuali altre colorazioni potranno essere valutate in sede di parere.**

h. altre dotazioni

- i - **impianto di illuminazione.** L'installazione dovrà essere effettuata da tecnici specializzati che dovranno rilasciare idonea certificazione dell'impianto. I cavi di alimentazione non potranno essere disposti a terra, ma ad una altezza tale da rispettare la normativa vigente. I corpi illuminanti dovranno rispondere ai requisiti della normativa vigente, dovranno essere di tipo "stagno" da esterno e adeguatamente cablati. E' vietato l'uso di lampade a tubo fluorescente di qualsiasi tipo. Sono vietati Gruppi Elettrogeni di alimentazione.
- li - **dispositivi mobili per il riscaldamento.** I dispositivi dovranno essere provvisti di idonea certificazione.

#### **Art. 5 – Atti vietati**

1. In ogni caso, non è ammesso:
  - a. ancorare qualsivoglia elemento della struttura al suolo
  - b. utilizzare materiali diversi da quelli indicati al precedente art. 4 punto e, comunque, qualsiasi elemento con inserti pubblicitari
  - c. effettuare le occupazioni prima del rilascio dell'atto concessorio o autorizzativo e in difformità dello stesso.

#### **Art. 6 – Entrata in vigore e Controllo**

1. Il presente disciplinare sostituisce i precedenti disciplinari relativi esclusivamente alla occupazione di suolo pubblico per la somministrazione di alimenti e bevande di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 575 del 20/6/2012 e alla Determinazione Dirigenziale n. 1559 del 31/12/2009;
2. Il presente disciplinare entra in vigore dalla sua approvazione per le nuove attività che intendano fare richiesta di occupazione di suolo pubblico per la somministrazioni di alimenti e bevande (sia mediante tavoli, sedie e ombrelloni sia mediante gazebo);
3. Tutte le autorizzazioni stagionali per gazebo, ivi comprese quelle già rilasciate e i rinnovi, dovranno adeguarsi alle norme contenute nel presente disciplinare entro e non oltre 3 anni dalla data 30/04/2014 (prima approvazione del presente disciplinare).
4. In caso di verifica con esito negativo, l'Autorizzazione potrà essere oggetto di provvedimento di revoca.
5. Il Comando Territoriale di Empoli della Polizia Municipale dell'Unione dei Comuni Circondario Empolese Valdelsa è tenuto a far rispettare le disposizioni dettate dal presente disciplinare.